

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2012

**459ª Seduta**

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea e Malaschini e per l'interno Ruperto.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive**

**(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori**

**(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive**

**(26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero**

**(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati**

**(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige**

**(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime**

**(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione**

**(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento**

**(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**

**(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza**

**(257)** *Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

**(624)** *BERSELLI e BALBONI. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

**(696)** *SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

**(708)** *CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

**(748)** *MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

**(871)** *CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(976)** *CASELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

**(1105)** *PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(1549)** *CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(1550)** *CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

**(1566)** *CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(1807)** *ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

**(2048)** *PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

**(2049)** *FIRRARELLO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero*

**(2063)** *CASELLI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero*

**(2098)** *CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

**(2293)** *RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

**(2294)** *RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

**(2303) FINOCCHIARO ed altri.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

**(2312) CECCANTI ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

**(2327) CECCANTI ed altri.** - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale

**(2357) MUSSO.** - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

**(2634) SANNA ed altri.** - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato

**(2650) BIANCO.** - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale

**(2700) QUAGLIARIELLO ed altri.** - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

**(2811) D'ALIA e GIAI.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione

**(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

**(2911) BELISARIO ed altri.** - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo

**(2938) PETERLINI.** - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica

**(3001) BENEDETTI VALENTINI.** - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica

**(3035) TOMASSINI.** - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

**(3076) DEL PENNINO ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

**(3077) DEL PENNINO ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

**(3122) CECCANTI ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

**(3406) Albertina SOLIANI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie**

**(3410) CALDEROLI ed altri. - Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(3418) BELISARIO. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(3424) PISTORIO e OLIVA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica**

**(3476) VIESPOLI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo**

**(3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica**

**(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica**

**(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

**(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**

**(3557) MALAN. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica**

**(3568) CECCANTI ed altri. - Introduzione del doppio turno di coalizione nei sistemi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 novembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti, riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione e pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, e dei subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dai relatori, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Si procede alla votazione di emendamenti precedentemente accantonati.

Sull'emendamento 1.84 (testo 2), il relatore [MALAN](#) (PdL) esprime un parere contrario.

L'emendamento 1.84 (testo 2), posto in votazione, è respinto.

Il relatore [MALAN](#) (*PdL*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.90 (testo 3), che raccoglie il contenuto di altri emendamenti sulla stessa materia, stabilendo che il premio di maggioranza, se eccedente, è ridotto in misura corrispondente all'assegnazione massima di 340 seggi complessivi.

Il relatore [BIANCO](#) (*PD*) esprime un parere contrario, in quanto la proposta mantiene la soglia del 42,5 per cento per l'assegnazione del premio di maggioranza, determinando gravi rischi di ingovernabilità.

Il senatore [PARDI](#) (*IdV*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo: la soglia del 42,5 per cento è un espediente per impedire il conseguimento del premio di maggioranza e per determinare una situazione di instabilità.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*PdL*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, dichiara la disponibilità a riconsiderare la questione nella fasi successive dell'*iter*, sulla base di auspicabili intese tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e ribadisce l'auspicio che si determini un'ampia maggioranza sull'ipotesi di ridurre la soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza, prevedendo nel contempo un incremento di seggi alla lista o coalizione che abbia conseguito il maggior consenso.

Il senatore [ZANDA](#) (*PD*) preannuncia il voto contrario del Gruppo e ricorda la disponibilità manifestata dal Partito Democratico con progressivi arretramenti rispetto alla propria proposta di revisione della legge elettorale. Si aspetta che gli altri Gruppi recepiscano con favore l'ipotesi di intesa basata su una riduzione della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza e sull'attribuzione di un ragionevole premio di prevalenza alla coalizione vincente, nel caso in cui non sia raggiunta quella soglia.

Sottolinea il richiamo delle più alte cariche dello Stato a tenere conto delle esigenze di stabilità del sistema politico: l'indicazione di una soglia del 42,5 per cento per l'attribuzione del premio di maggioranza opererebbe in senso opposto.

Il senatore [D'ALIA](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene che la proposta avanzata dal senatore Calderoli con l'emendamento 1.112 (testo 2) sia l'unica in grado di raccogliere un largo consenso tra le forze politiche. Pertanto, annuncia che il suo Gruppo non parteciperà alla votazione dell'emendamento 1.90 (testo 3), in attesa che sia definita la base principale di una possibile intesa.

Inoltre, chiede che l'emendamento 1.90 (testo 3) sia votato per parti separate.

Il presidente [VIZZINI](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda il contenuto dell'emendamento 1.98 (testo 2), diretto a prevedere l'assegnazione di un numero massimo di seggi pari a 340. Tale proposta è stata recepita nell'emendamento 1.90 (testo 3), che tuttavia mantiene la soglia del 42,5 per cento per l'attribuzione del premio di maggioranza. Pertanto, preannuncia il suo voto contrario.

Si procede quindi alla votazione per parti separate. L'emendamento 1.90 (testo 3), limitatamente alla prima parte, fino alle parole "numero 2)" è posto in votazione ed è accolto. Successivamente è accolta anche la seconda parte. Restano assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.92, 1.93, 1.94 e 1.98 (testo 2).

Il relatore [MALAN](#) (*PdL*) invita il proponente a ritirare l'emendamento 1.82, di contenuto analogo all'emendamento 1.83 già accolto.

Il senatore [D'ALIA](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.82.

Il relatore [MALAN](#) (*PdL*) ritiene che la materia della rappresentanza delle minoranze linguistiche debba essere più opportunamente esaminata in sede di discussione in Assemblea. Invita a ritirare gli emendamenti presentati da diversi proponenti su tale argomento.

Il relatore [BIANCO](#) (*PD*) conferma la sensibilità verso le esigenze di rappresentanza della minoranza linguistica slovena nel Friuli-Venezia Giulia. Dinanzi a diverse ipotesi emendative, invita i Gruppi ad adoperarsi per una intesa che potrà essere approvata nella discussione in Assemblea. Si associa quindi all'invito a ritirare gli emendamenti.

Il senatore [SARO](#) (*PdL*) ritira gli emendamenti 1.101 e 1.102, accogliendo l'invito dei relatori. Ricorda che quelle proposte intendono favorire l'aggregazione alle liste nazionali delle liste che rappresentano la minoranza linguistica slovena e ripropongono un meccanismo adottato anche dallo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sarebbe invece incompatibile con la Costituzione una soluzione che preveda seggi garantiti, come quella adottata in favore delle minoranze italiane in Croazia e in Slovenia.

Il senatore [D'ALIA](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritira l'emendamento 1.103.

La senatrice [BLAZINA](#) (*PD*) sottolinea il significato delle proposte dirette ad assicurare la rappresentanza della minoranza linguistica slovena: esse sono state giudicate meritevoli di considerazione anche da rappresentanti del Governo in un incontro delle comunità slovena e italiana.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) sottolinea il rilievo dell'emendamento 1.112 (testo 2), che potrà essere ulteriormente riformulato, prevedendo un premio collegato a diversi gradi di consenso della lista o coalizione che ha ricevuto il maggior numero di voti validi.

Il relatore [MALAN](#) (*PdL*) propone di rinviare ulteriormente la votazione sull'emendamento 1.112 (testo 2), per consentire la realizzazione di un'intesa politica.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*) nota che l'emendamento 1.112 (testo 2) costituisce ormai il nodo principale di una possibile intesa politica. Mentre è condivisibile l'ipotesi di abbassare la soglia per il premio di maggioranza, mantiene riserve sulla sua entità nel caso in cui quella soglia non sia raggiunta. Accoglie con favore la disponibilità del senatore Calderoli a riformulare ulteriormente la proposta, tenendo conto del consenso dei Gruppi parlamentari.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) acconsente all'ipotesi di accantonamento, nell'intesa che la riserva dei Gruppi parlamentari sia risolta al più presto. Preannuncia la presentazione di una ulteriore riformulazione entro le ore 10 di domani.

Il senatore [ZANDA](#) (*PD*), a nome del suo Gruppo, condivide la proposta di rinviare la votazione dell'emendamento. L'entità eccessiva della soglia per il premio di maggioranza rende più significativa la quota incrementale da assegnare a chi ottiene il maggior numero di voti. Una ipotesi di intesa potrebbe realizzarsi se, nel caso in cui si prevalga nelle elezioni almeno con il 25 per cento dei voti, sarebbe attribuito un numero di seggi pari al 30 per cento di quelli già conseguiti in ragione proporzionale. Sarebbe grave, a suo giudizio, che a causa di incomprensibili irrigidimenti non vi fosse un accordo fra i Gruppi parlamentari, che sembra ormai prossimo.

Il senatore [D'ALIA](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide l'opportunità di rinviare la votazione per favorire la ricerca di un'intesa.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (*PdL*) nota che le proposte da ultimo illustrate dal senatore Calderoli sono assai simili a quelle avanzate con alcuni emendamenti presentati da lui e da altri senatori. Quelle proposte tendono a collegare in modo più stretto l'esito elettorale all'espressione di voto dei cittadini. Tuttavia, la previsione di un premio non sorretta dalla finalità di assicurare la governabilità del sistema avrebbe un fondamento parzialmente diverso da quello di un premio di maggioranza: la distorsione del consenso popolare, infatti, avrebbe una giustificazione meno valida sotto il profilo democratico.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (*PD*) nota che non è giustificato democraticamente neppure l'attuale sistema elettorale, che attribuisce il 55 per cento dei seggi alla coalizione che consegue anche solo un voto più dell'altra; motivo per cui la Corte costituzionale ha sollecitato a indicare una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza. Nondimeno, vi sono critici molto severi di tale assetto che ne approvarono la legge istitutiva. La proposta di un premio di governabilità non è diretta a soddisfare le esigenze di una parte, bensì quelle del Paese che, anche nell'attuale legislatura, ha attraversato pericolose crisi di governabilità. Il contesto economico, sociale e anche democratico evoca la necessità di una legge elettorale che garantisca la governabilità, attraverso un premio commisurato alla consistenza in seggi delle due Camere. Condivide le considerazioni svolte dal senatore Zanda, nel senso di prevedere che, qualora nessuna delle liste raggiungesse la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza, si favorisca il partito che ha ottenuto il consenso maggiore, affinché assuma la guida di una coalizione per la formazione di un governo solido.

Il senatore [SARO](#) (*PdL*) contesta la ricostruzione della senatrice Finocchiaro: la previsione di quote premiali di seggi non ha impedito che nelle ultime legislature si determinassero gravi crisi di governabilità. Ciò che non ha funzionato è stata piuttosto la coesione delle coalizioni. Dunque, viene meno la motivazione di un meccanismo per cui la coalizione vincente, anche se non raggiunge una certa soglia, ottiene un numero di seggi che la pone in maggioranza. La proposta avanzata dal senatore Calderoli rappresenta una soluzione condivisibile.

Replicando alla senatrice Finocchiaro, il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) precisa che la sua proposta è stata concepita con riferimento al numero dei seggi della Camera e del Senato, anche se agisce con incrementi di seggi commisurati al risultato elettorale di chi prevale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare nuovamente la votazione dell'emendamento 1.112 (testo 2), insieme agli emendamenti 1.113, 1.114 e 1.115, e di fissare alle ore 13 di domani, mercoledì 21 novembre, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alla riformulazione che il senatore Calderoli ha preannunciato per le ore 10.

La Commissione conviene.

Il senatore [SARRO](#) (*PdL*) ritira l'emendamento 1.116.

Il relatore [BIANCO](#) (*PD*) dà conto di un ulteriore nuovo emendamento (1.2000), pubblicato in allegato.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore [MALAN](#) (*PdL*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.5 e 2.2.

L'emendamento 2.1 decade per l'assenza dei proponenti. L'emendamento 2.3, fatto proprio dal relatore [BIANCO](#) (*PD*) in assenza dei proponenti, posto ai voti è respinto. Anche l'emendamento 2.4 non è accolto.

In assenza del proponente, il relatore [BIANCO](#) (PD) fa proprio l'emendamento 2.8, che viene messo in votazione ed è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 2.5, mentre il 2.2 decade per l'assenza del proponente.

Su proposta del relatore [MALAN](#) (PdL), l'emendamento 2.6 (testo 2) è accantonato. Analogamente sono accantonati gli emendamenti 2.7, 2.9, 2.10 e 2.11.

Il senatore [BIANCO](#) (PD) sottolinea il rilievo della proposta di ridurre l'estensione delle circoscrizioni, tenuto conto che alcune regioni hanno una popolazione assai numerosa e il voto di preferenza può determinare, in quel contesto, gravi inconvenienti. Auspica che la Commissione accolga le proposte avanzate in tal senso da senatori del suo Gruppo.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) ricorda che l'emendamento 2.501 (testo 2), al quale sono riferiti alcuni subemendamenti, assicura che la distribuzione del premio di maggioranza nelle regioni non abbia effetti distortivi. Esso può assorbire il contenuto dell'emendamento 2.21. Propone quindi di accantonare entrambe le proposte, in attesa di definire il modo di attribuzione del premio di maggioranza.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [BIANCO](#) (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.25, che viene posto in votazione con il parere contrario del relatore [MALAN](#) (PdL) ed è respinto.

Il senatore [SARRO](#) (PdL), su invito del relatore [MALAN](#) (PdL), ritira gli emendamenti 2.25 e 2.26. I senatori [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL) e [CALDEROLI](#) (LNP), dopo l'invito del relatore [MALAN](#) (PdL), ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.28 e 2.29.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.30.

Il senatore [D'ALIA](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole, auspicando tuttavia che in occasione della discussione in Assemblea si riconsideri la proposta, sia con riguardo alle possibili violazioni della segretezza del voto, sia per tenere conto di una possibile revisione delle circoscrizioni.

Il senatore [BIANCO](#) (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che l'emendamento 2.30 sia tra i più regressivi rispetto al testo base. Infatti, esso neutralizza l'effetto incentivante che si era inteso prevedere con la doppia preferenza di genere e reintroduce il sistema delle preferenze multiple già abrogato da un *referendum*.

Il senatore [PARDI](#) (IdV) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, giudicando l'emendamento 2.30 uno strumento per vanificare l'incentivo a un riequilibrio nella rappresentanza di genere.

Il senatore [CECCANTI](#) (PD) nota che la previsione di tre preferenze introduce nella legge elettorale il sistema della preferenza plurima, già abrogato dal *referendum* del 1991.

Il senatore [RUTELLI](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

L'emendamento 2.30, posto in votazione, è accolto. Gli emendamenti 2.31 e 2.32, posti separatamente in votazione con il parere contrario del relatore [MALAN](#) (PdL), sono respinti.

Il senatore [SARRO](#) (PdL), su invito del relatore [MALAN](#) (PdL), ritira l'emendamento 2.33.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) invita a ritirare i subemendamenti riferiti alla proposta 2.500, in materia di candidature in diverse circoscrizioni. Nota che la materia è già stata definita per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati. Sarebbe opportuno stabilire un principio omogeneo anche per l'elezione del Senato.

Il relatore [BIANCO](#) (PD) condivide l'opportunità di riconsiderare la materia nella discussione in Assemblea, osservando un criterio di omogeneità con le decisioni già assunte per la Camera dei deputati. Sottolinea l'esigenza di limitare il potere di alcuni candidati sulle sorti dei candidati subentranti.

Il senatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) osserva che non è strettamente necessario prevedere un sistema identico per la Camera dei deputati e per il Senato.

Il presidente [VIZZINI](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) condivide le considerazioni svolte dal relatore Bianco: si tratta di un principio generale che, a suo avviso, dovrebbe essere simmetrico per le due Camere.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL) ritiene che il vincolo della base regionale previsto dall'articolo 57 della Costituzione giustifichi una certa differenza tra i sistemi elettorali delle due Camere. Si dovrebbe tenere conto anche della condizione delle regioni più piccole, per le quali è assegnato un numero ridotto di seggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

#### EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [2](#), [3](#), [17](#), [26](#), [27](#), [28](#), [29](#), [93](#), [104](#), [110](#), [111](#), [257](#), [624](#), [696](#), [708](#), [748](#), [871](#), [976](#), [1105](#), [1549](#), [1550](#), [1566](#), [1807](#), [2048](#), [2049](#), [2063](#), [2098](#), [2293](#), [2294](#), [2303](#), [2312](#), [2327](#), [2357](#), [2634](#), [2650](#), [2700](#), [2811](#), [2846](#), [2911](#), [2938](#), [3001](#), [3035](#), [3076](#), [3077](#), [3122](#), [3406](#), [3410](#), [3418](#), [3424](#), [3428](#), [3476](#), [3477](#), [3484](#), [3485](#), [3486](#), [3557](#), [3568](#)

#### Art. 1

##### **1.2000**

[BIANCO](#), RELATORE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «a-bis», dopo le parole: «i componenti delle Giunte regionali» inserire le seguenti: «e delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

#### Art. 2

##### **2.600/1**

[PETERLINI](#), [PINZGER](#), [FOSSON](#)

*All'emendamento 2.600, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I voti delle Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono considerati ai fini del calcolo nazionale per il premio di maggioranza.».*

##### **2.600**

[MALAN](#), relatore

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «2» sostituire le parole da «pari a 37 seggi» fino al termine del comma con le seguenti: «variabile fino a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti validi espressi e comunque non meno del*

42,5% di questi, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17»;

b) *sopprimere il capoverso «2-bis».*

### **2.800/1**

#### RUTELLI

*All'emendamento 2.800, alla lettera a), sostituire le parole: "alla lista che ha conseguito" con le seguenti: "alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito".*

### **2.800/2**

#### RUTELLI

*All'emendamento 2.800, lettera b), numero 4-bis), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) attribuisce alle liste che compongono la coalizione che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale un premio di aggregazione pari a 32 seggi;"*.

### **2.800/3**

#### RUTELLI

*All'emendamento 2.800, lettera b), al numero 6), sopprimere le parole: "di cui al numero 3)".*

### **2.800/4**

#### RUTELLI

*All'emendamento 2.800, lettera b), al numero 7), sopprimere le parole: ", di cui al numero 3)".*

### **2.800**

#### BIANCO, relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso "2.", primo periodo, sostituire le parole: "pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3)," con le seguenti: "alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti validi espressi e comunque non meno del 40 per cento di questi," e aggiungere, di seguito, il seguente periodo: "Qualora il suddetto premio non risulti attribuito, alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale è attribuito un premio di aggregazione pari a 32 seggi.";*

b) *alla lettera i), sostituire i numeri 4), 5), 6) e 7) con i seguenti:*

"4) *verifica se la lista o la coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale abbia raggiunto la soglia di cui all'articolo 1, comma 2;*

4-bis) *nel caso in cui la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito negativo:*

a) *attribuisce alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, tra quelle ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 3), un premio di aggregazione pari a 32 seggi;*

b) *comunica agli uffici elettorali regionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi della lettera a) del presente numero;*

c) *procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3), ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 5-bis), lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;*

5) *nel caso in cui la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo, verifica altresì se la lista o la coalizione di liste abbia conseguito almeno 170 seggi; in tal caso, procede ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numeri 7), 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;*

6) *qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi e raggiunto la soglia di cui all'articolo 1, comma 2, non abbia già conseguito almeno 170 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; in tal caso, procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3), ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 5-bis), lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;*

7) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), nonché la distribuzione per liste dei seggi del premio assegnato ai sensi del numero 4-bis) ovvero ai sensi del numero 6)".

#### **2.501 testo 2/1**

D'ALIA

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4) sostituire le parole: «voti validi espressi sul piano nazionale» con le seguenti: «voti validi espressi».

#### **2.501 testo 2/2**

D'ALIA

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4-quater) sostituire le parole: «totale dei voti ottenuto» con le seguenti: «totale dei voti ottenuti sul piano nazionale».

#### **2.501 testo 2/3**

RUTELLI

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4-quater) sopprimere le parole: «di cui al numero 3)» e al numero 5) sopprimere le parole: «, di cui al numero 3),».

#### **2.501 testo 2/4**

D'ALIA

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4-quinquies) sostituire le parole: «il totale delle cifre elettorali regionali» con le seguenti: «la cifra elettorale regionale».

#### **2.501 testo 2/5**

D'ALIA

All'emendamento 2.501 (testo 2), al numero 4-quinquies), dopo le parole: «in caso di parità, nelle regioni» sopprimere la seguente: «che».

#### **2.501 testo 2/6**

PETERLINI, PINZGER, FOSSON

All'emendamento 2.501 (testo 2), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) i voti delle Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono considerati ai fini del calcolo nazionale per il premio di maggioranza.».

#### **2.501 (testo 2)**

MALAN, relatore

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art 17», sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:  
«4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, e comunque non meno del 42,5 per cento di questi, alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;  
4-bis) successivamente calcola, per ciascuna regione, il numero indicativo di seggi spettanti a ogni coalizione di liste e ad ogni lista non coalizzata, applicando la procedura di cui all'articolo 17-bis, comma 1, numero 1) a un numero di seggi pari ai sette ottavi di quelli spettanti alla regione stessa, con arrotondamento all'unità più prossima;  
4-ter) stabilisce l'entità del premio di cui all'articolo 1, comma 2, nel numero di seggi pari alla differenza tra 170 e il numero di seggi indicativamente spettanti alla lista o coalizione di cui al numero 4) calcolati secondo la procedura di cui al numero 4-bis) con il limite massimo di 37; nel caso la differenza sia pari o inferiore a zero, non è assegnato alcun premio;  
4-quater) nel caso il premio sia assegnato a una coalizione, ne determina il quoziente elettorale nazionale dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al numero 3) appartenenti alla coalizione stessa per il numero determinato ai sensi del numero 4-ter. Successivamente, per ciascuna delle suddette liste, divide il totale nazionale dei voti ottenuti per il quoziente elettorale nazionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

4-*quinqüies*) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2. A tale fine, per ciascuna delle liste cui spetta il premio, divide il totale delle cifre elettorali regionali per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4-*quater*). La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella regione a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati nelle regioni per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, nelle regioni che dove la lista ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), nonché la distribuzione per liste e per circoscrizioni dei seggi del premio.».

## **2.700/1**

### **D'ALIA**

*All'emendamento 2.700, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) al numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "come distribuiti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numeri da 4) a 4-*quinqüies*)"».*

## **2.700**

### **MALAN, relatore**

*Al comma 1, lettera l), capoverso « Art. 17-*bis*», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nell'alinea, sostituire le parole «numero 4)» con le seguenti: «numero 5)»;*

*b) al numero 1), dopo le parole «per il numero di seggi da attribuire nella regione,» inserire le seguenti : «ridotto del numero di seggi assegnato nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numeri da 4) a 4-*quinqüies*),».*